

CREDITO D'IMPOSTA 10% BENI STRUMENTALI

Investimenti previsti dai commi 1054 e 1055 della legge n°178 del 30 dicembre 2020

 PUNTO DOC

A chi spetta:

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021.



Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell'anno

Per gli investimenti in beni strumentali materiali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d'imposta è fruibile in un anno;

Per gli investimenti in beni strumentali materiali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni.

È ammessa la compensazione immediata (dall'anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;



Maggiorazione dei tetti e delle aliquote

- Incremento al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021;
- Incremento al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;



Adempimenti

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058.



fine.

PUNTO DOC SRL

Via Righi 6, 37135

Tel. 045 502396

info@puntodoc.it

www.puntodoc.it

